

Surrogazione legale dell'assicuratore Assicurazione r.c.a. -
Risarcimento della vittima eseguito dall'assicuratore per errore
inescusabile - Azione di indebitto soggettivo ex art. 2036, comma 3,
c.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza
il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il
rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore
dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c.
(Nella specie, la S.C. ha ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex
art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti
della impresa designata dal Fondo vittime della Strada
dall'assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale
provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito
i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore
inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali
l'art. 141 c.ass., dopo otto anni dalla sua entrata in vigore,
nonostante la stratificazione di una copiosa produzione dottrina di
senso contrario).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16213 del 17/06/2025 (Rv.
674997 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2036, Cod_Civ_art_1203,
Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1299